



ASSOCIAZIONE GRANARIA MILANO

CONTRATTO ITALIANO

N. 12

PER PULE E CASCAMI DI RISO

" franco vagone o veicolo "

Fatto in doppio a il

Venduto da a
a tutte le condizioni, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli usi e le consuetudini della Piazza di Milano oppure — in deroga — quelli di
Il presente ha valore e scopo confirmatorio del contratto intervenuto fra le parti e non valore costitutivo del contratto stesso.

Merce:
Qualità: (sana, leale, mercantile)
— secondo campione
— garanzia di contenuto complessivo di grasso e proteine del %
Campionamento da farsi a:
Quantità: quintali
Epoca di consegna o spedizione
Luogo di consegna o spedizione
Prezzo: Lit. per 100 Kg. peso lordo, per merce resa franco di porto a
Pagamento: per contanti netto senza sconto
Imballo: in colli di peso uniforme; tele in buono stato atte all'uso
Mediazione:
Condizioni speciali:

« bloccata » (quantità precisa)
« circa » (toleranza 5 % in più o in meno di cui il 2 % al prezzo di contratto ed il 3 % al prezzo del giorno in cui avviene la consegna della merce).

CONDIZIONI GENERALI

I - Le condizioni generali che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti salvo espressa pattuizioni contrarie.
 II - QUALITÀ E GARANZIE. — La merce deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità e del titolo contrattati e non deve avere subito alcun trattamento che possa alterarne l'aspetto e la composizione naturale.
 Il venditore non assume responsabilità circa l'impiego a destinazione, da parte del compratore, della merce venduta.

III - CARATTERISTICHE DELLE PULE. — Le pule contrattate sulla base delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche per ciascuna di esse controindicate:

— Pula vergine (27 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e proteine	27— %
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza	11— %
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice	2,50 %
— Pula commerciale (24 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e proteine	24— %
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza	19— %
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice	5,80 %
— Pule di gradazione inferiore	{ rientrano in questa denominazione tutte le pule il cui contenuto di grassi e proteine è inferiore al	22— %

IV - TOLLERANZE ED ABBUONI.

a) Deficienza di grassi e proteine nelle pule:
 Sono tollerate deficienze (accertate mediante analisi) del contenuto di grassi e proteine fino:
 — ad una unità per la pula vergine;
 — a due unità per la pula commerciale 24— %;
 — a tre unità per le pule di gradazione inferiore;
 mediante corresponsione del compratore:

Titolazione	Deficienza di contenuto grassi e proteine	Corrispondente contenuto di sabbia o silice	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sulla I mezza unità e cioè: dal 27— % al 26,50 % } II » » » dal 26,49 % al 26— %	2,70 % 2,90 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » »
Pula commerciale (24 %)	{ sulla I unità e cioè: dal 24— % al 23— % } II » » » dal 22,99 % al 22— %	5,20 % 6,60 %	4— % » » » 7— % » » »
Pule di gradazione inferiore	— sulla I unità — sulla II unità — sulla III unità	— — —	3— % » » » 6— % » » » 9— % » » »

Le frazioni di unità mancanti, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

b) Eccedenza di sabbia o silice nelle pule:
 Sono tollerate eccedenze — accertate mediante analisi — del corrispondente contenuto di sabbia o silice come sopra stabilito per le pule vergini e pule commerciali 24 % nella misura e con gli abbuoni qui di seguito indicati:

Titolazione	Eccedenza di sabbia o silice tollerata nelle pule	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sul I 0,20 % di eccedenza e cioè: dal 2,50 % al 2,70 % } sul II 0,20 % » » dal 2,71 % al 2,90 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » »
Pula commerciale (24 %)	{ sul I 0,40 % » » dal 5,80 % al 6,20 % } sul II 0,40 % » » dal 6,21 % al 6,60 %	4— % » » » 7— % » » »

Le frazioni di eccedenza, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

Nel caso di deficienza di contenuto di grassi e proteine e d'eccedenza di sabbia o silice, superanti le tolleranze sopra indicate, se il compratore non si avvale del diritto riconosciuto dal paragrafo XX (ritiro della merce), l'ulteriore abbuono spettantegli deve essere conteggiato per ogni punto o frazione mancante, sulla base della percentuale massima di abbuono stabilita per ciascun tipo di pula.
 Non sono cumulabili gli abbuoni per deficienza di grassi e proteine e per eccedenza di sabbia o silice quando i rispettivi termini risultano — nel rapporto — corrispondenti.
 Per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento delle pule, di natura diversa da quelle sopra contemplate, e per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento del farrinaccio e dei cascami di riso in genere, gli abbuoni percentuali relativi, in caso di mancato diretto accordo, devono essere determinati a mezzo arbitrato amichevole.

V - PRODUZIONE. — Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto lo stabilimento di produzione della merce contrattata, il venditore è tenuto a consegnare merce della produzione pattuita. In difetto, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto a' sensi del paragrafo XXI ed il risarcimento degli eventuali danni e spese.

VI - CONSEGNA O SPEDIZIONI — TERMINI. — Ogni quota di consegna deve considerarsi a tutti gli effetti come un contratto separato.
 I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e devono essere eseguiti:

- a) per consegna o spedizione « pronta »: entro gli 8 giorni successivi alla data del contratto;
- b) per consegna o spedizione « pronta »: entro gli 8 giorni successivi alla data del contratto;
- c) per consegna o spedizione « entro una data fissa »: improrogabilmente entro il periodo di tempo prestabilito;
- d) per consegna o spedizione « entro un determinato numero di giorni » od « entro uno o più periodi di tempo determinati »: nei termini pattuiti;
- e) per consegna o spedizione « differita o ripartita in uno o più periodi di tempo »: ogni quota entro il periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del venditore di consegnare le rispettive quote in un momento qualsiasi di ciascun periodo.

Nella consegna o spedizione «immediata» e «pronta» non sono computati i giorni festivi o comunque non lavorativi nel luogo di consegna o di spedizione. In tutti gli altri casi nel termine di consegna o spedizione pattuito devono essere computati tutti i giorni intercorrenti, anche se festivi o non lavorativi.

I predetti termini decorrono dal giorno in cui il venditore viene a conoscenza delle disposizioni per la consegna o la spedizione della merce di cui al paragrafo seguente.

Se l'ultimo giorno utile per la consegna o la spedizione cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna o la spedizione è protratta al giorno successivo non festivo e lavorativo.

Per prima decade si intende dal 1° al 10° giorno incluso, per seconda decade dal 10° al 20° giorno incluso, per terza decade dal 20° giorno alla fine del mese. La prima e la seconda quindicina comprendono rispettivamente i giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno incluso e dal 15° alla fine di ciascun mese.

VII - DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DELLA MERCE. — Le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce, se non diversamente precisato in contratto, devono essere date dal compratore al venditore:

- a) all'atto della contrattazione per la consegna o spedizione «prontissima»;
- b) entro 3 giorni successivi alla data del contratto per la consegna «pronta» ed entro 8 giorni per quella da eseguirsi entro un termine di 15 giorni;
- c) in tempo utile, a richiesta del venditore, per la consegna o spedizione «differita o ripartita» entro uno o più periodi di tempo; in questo caso il venditore ha diritto di pretendere le disposizioni anche il giorno precedente l'inizio del periodo stabilito per la consegna o spedizione di ogni singola quota, o protrarre i termini di consegna o di spedizione in caso di ritardate disposizioni del compratore al venditore per la consegna o la spedizione della merce, il compratore può, o protrarre i termini di consegna o di spedizione di cui al paragrafo precedente per un periodo di tempo uguale al ritardo frapposto, oppure avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo IX.

VIII - RITIRO. — Se è convenuta la clausola «ritiro», il compratore deve ritirare la merce entro i termini contrattuali.

Se nel contratto è convenuto il termine «prontissimo» o «pronto», il compratore ha diritto di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, dandone debito preavviso al venditore.

Se è convenuto che il ritiro della merce debba avere luogo in un termine superiore, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'appuntamento della merce.

IX - MANCATA OSSEEVANZA DEI TERMINI DI CONSEGNA O SPEDIZIONE OD INVIO DELLE DISPOSIZIONI. — La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte del compratore stesso per l'invio della merce, danno facoltà all'altro contraente di denunciare l'inadempimento della controparte:

- a) senza alcun preavviso né messa in mora per le consegne o spedizioni «immediate», «pronte» o da eseguirsi entro un termine inderogabile non superiore ai 15 giorni successivi alla data della contrattazione;
 - b) con preavviso o messa in mora di 48 ore per le consegne o spedizioni da eseguirsi entro un maggiore periodo di tempo. Il preavviso o la messa in mora devono essere dati con telegramma o lettera raccomandata. Dal termine di preavviso o di messa in mora sono esclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi. Il termine stesso ha inizio dalla data di ricevimento del preavviso o della messa in mora.
- In diritto di messa in mora, il contratto può essere eseguito durante gli 8 giorni (esclusi i giorni festivi o non lavorativi) successivi alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la consegna o spedizione.

X - CAUSE DI FORZA MAGGIORE. — Se il ritardo della consegna è dovuto a cause di forza maggiore (mancanza di mezzi di trasporto, scioperi, conflitti armati, insurrezioni, blocchi, ecc.) il venditore deve immediatamente segnalare al compratore, con telegramma o lettera raccomandata, il sopraggiunto impedimento.

Se detto impedimento dovesse protrarsi oltre 15 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, il contratto è risolto senza diritto a risarcimenti, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.

Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta del compratore formulata nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione della merce equivalente alla consegna.

Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e questi non vi provvede per causa di forza maggiore costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore consegnando con mezzi propri, o da lui procurati, salvo conguaglio delle spese di trasporto.

Se il trasporto ha luogo con automezzi, il ritardo nella consegna della merce venduta «franco arrivo», è tollerato se dipende da provati incidenti di viaggio.

XI - LUOGO DI CONSEGNA O SPEDIZIONE. — Per luogo di consegna o spedizione si intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare o spedire la merce al compratore, a proprio rischio, spese e responsabilità.

La consegna o spedizione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

— merce resa franca su veicolo alla porta del magazzino del venditore, per i ritiri da effettuarsi con mezzi procurati dal compratore;

— merce resa franca su stazione di partenza della ferrovia o tranvia, o impresa parificata;

— merce resa franca su stazione in stazione o raccordo di partenza della ferrovia o tranvia o impresa parificata;

— merce resa franca su veicolo alla porta del magazzino indicato dal compratore.

Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell'avvenuta consegna della merce nel luogo ed alle condizioni convenute.

Se il venditore-caricatore, senza il preventivo consenso del compratore, utilizza vagoni di portata diversa dalla quantità da caricare, è responsabile delle eventuali maggiori spese per ciò causate.

XII - RISCHI DI VIAGGIO. — La merce spedita per ferrovia o tranvia, od a mezzo di impresa parificata, viaggia per conto e rischio del compratore anche se la vendita è stata convenuta franco arrivo.

Per rischi di viaggio si intendono quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario o tranviario, o eseguito da impresa parificata e per i quali l'azione di rivalsa nei confronti del vettore deve essere esercitata dal ricevente.

I casi, già ammontati, le avarie non imputabili al trasporto, devono essere constatati con apposito verbale od altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore o da un pubblico ufficiale e immediatamente notificati dal compratore al venditore.

Se il trasporto è effettuato con altri mezzi, i rischi di viaggio sono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere o che, per obbligo contrattuale, abbia provveduto al trasporto stesso.

XIII - CALO DI VIAGGIO. — Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato, ed è tollerato nella misura massima del 0,50 %.

XIV - CAMPIONAMENTO. — Se il campionamento è convenuto in partenza od all'atto della spedizione della merce, il venditore deve avvisare tempestivamente il compratore che la merce è pronta per la consegna o spedizione. Se il campionamento è convenuto all'arrivo od al confine od al porto d'imbarco, il compratore deve dare tempestivo avviso al venditore del luogo e del tempo in cui sarà provveduto al campionamento stesso.

Se uno dei contraenti, per quanto avvisato in tempo utile, non si presenta o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni prelevati o fatti prelevare dalla parte diligente a mezzo di Pubblico Ufficiale o di Ente competente o di Campionario riconosciuto o di Spedizionario transitario.

Il campionamento al porto d'imbarco deve essere fatto all'atto dello scarico del veicolo con il quale la merce è arrivata al porto.

Se il campionamento della merce destinata al consumo interno non è stato effettuato in partenza, deve essere fatto, a richiesta del compratore, in contraddittorio fra venditore e compratore stesso all'arrivo o presso il magazzino di quest'ultimo.

Per ogni vagone o veicolo devono essere prelevati e sigillati tre campioni di almeno 200 grammi ciascuno. Tale prelevamento deve essere eseguito a scandaglio, a mezzo sonda, su almeno il 20 % dei sacchi, all'imboccatura, al centro ed al fondo del sacco. Il prodotto prelevato dai sacchi deve essere accuratamente mescolato per assicurare la massima omogeneità.

Se il campionamento è eseguito dalla parte diligente in assenza dell'altra, il contraente che ha proceduto al campionamento medesimo deve prontamente informare la controparte, tenendo a sua disposizione il campione od i campioni di sua spettanza con l'indicazione degli estremi della partita.

XV - RICEVIMENTO QUANTITATIVO DELLA MERCE. — La constatazione del peso quantitativo della merce, salvo diversa pattuizione, ha luogo:

- a) in partenza, se è destinata all'estero;
- b) in partenza, se la merce è ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati;
- c) in arrivo, se la merce, in quanto destinata all'interno, è consegnata a cura del venditore.

XVI - MERCE DESTINATA ALL'ESTERO. — Per la merce contrattata con l'esplicita dichiarazione che essa è destinata all'esportazione, il venditore resta responsabile delle consegne fatte anche dopo che la merce stessa sia stata già imbarcata oppure trasferita oltre confine.

XVII - DIFFERENZE QUANTITATIVE E QUALITATIVE - RECLAMI. — Se il compratore, all'atto del ricevimento della merce, constata differenze quantitative e/o qualitative a suo danno tra la merce contrattata e quella ricevuta, e sempre che non preesista un'erronea campione della merce prelevato in partenza, deve darne immediata comunicazione al venditore, od al mediatore, od all'incaricato della consegna, attenendosi per il campionamento al paragrafo XIV.

XVIII - ANALISI. — Se, per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali, si rende necessario l'esame analitico, il compratore, entro 8 giorni dall'avvenuto prelevamento del campione, deve inviare al Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano, o ad altro se espressamente convenuto in contratto, uno dei campioni stessi. Il compratore deve poi trasmettere al venditore copia del relativo certificato di analisi entro 5 giorni dalla data del rilascio del certificato medesimo. Il venditore, a sua volta, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato trasmesso al compratore e dandone preventiva comunicazione a quest'ultimo, può richiedere la ripetizione dell'analisi inviando in pari tempo al Laboratorio suddetto, o ad altro se convenuto, un altro dei campioni prelevati a sensi del paragrafo XIV. L'esito della seconda analisi deve essere dal venditore comunicato al compratore entro 5 giorni dalla data del rilascio di quello della prima. Il compratore, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato della seconda analisi e previo avviso al venditore, può richiedere al Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano l'esecuzione di una terza analisi sul terzo campione, avendo cura di trasmettere copia del certificato relativo al proprio venditore entro 5 giorni dalla data del suo rilascio. Il compendio dell'eventuale abbuono deve essere fatto sulla media dei dati analitici che hanno dato risultati più prossimi tra loro.

XIX - PAGAMENTO. — Il termine pattuito per il pagamento è tassativo ed essenziale. Se il pagamento è convenuto pronto per contanti deve essere fatto al domicilio del venditore in valuta corrente e senza sconto, non appena effettuato la consegna della merce. Se il pagamento è convenuto contro documenti di spedizione deve essere eseguito alla presentazione dei documenti stessi. Se il pagamento è convenuto con apertura di credito, questa deve essere per la totalità del contratto e, in difetto di diversa specificazione, si intende confermata, irrevocabile, frazionabile, trasferibile e divisibile. La sua validità deve essere per tutto il periodo di consegna o spedizione stabilito, più una franchigia di 15 giorni per l'utilizzo. Se si verifica ritardo di tempo nell'apertura di credito, il venditore può sopprimere all'esecuzione del contratto fino al ricevimento dell'avviso bancario, oppure — previa messa in mora di 48 ore — considerare risolto il contratto salvo ogni suo diritto di reclamare i danni verso la parte inadempiente (paragrafo XXII) cario, oppure — rinvia il pagamento, il venditore può emettere tratta sul compratore per la somma non pagata, con diritto al rimborso degli interessi e delle spese relative. Nel frattempo il venditore ha facoltà di sospendere o diffondere le eventuali ulteriori consegne della merce, oppure chiedere il pagamento alla consegna. Questa norma ha valore anche nel caso di ritardo pagamento riguardante altro contratto in corso di esecuzione e non modifica la condizione di elezione del domicilio presso il venditore. L'emissione di tratte o di assegni sul compratore, sia pure per espressa condizione contrattuale, non esonerano il compratore dall'osservanza dei termini pattuiti per il pagamento. I reclami eventuali per deficienze di condizionamento, di peso e per differenze di qualità non esonerano il compratore dall'osservanza dei termini pattuiti per il pagamento.

XX - RIFIUTO DELLA MERCE. — Il compratore deve, comunque, prendere in consegna — per conto di chi spetta — la merce già spedita e conservarla diligentemente nei suoi magazzini anche se ritenga di avere diritto di rifiutarla. Arbitri riconosciuti al compratore il diritto di rifiutare la merce, questa resta dove si trova per conto, rischio e spese del venditore. Se le risultanze dell'analisi o se la decisione degli Arbitri prontamente previo rimborso al compratore delle somme eventualmente riscosse e di tutte le spese da esso sostenute, ventilano il quale, conseguentemente, è tenuto a ritirarla prontamente, previo rimborso al venditore, rifiutandosi perciò di ritirarla, deve procedere al campionamento in contraddittorio; in difetto, al prelevamento del campione deve provvedere il venditore a mezzo di Pubblico Ufficiale o Ente competente, a' sensi del paragrafo XIV - 2° capoverso.

XXI - INADEMPIMENTO. — In caso di totale o di parziale risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti contraenti, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla Piazza di Milano nella riunione di mercato immediatamente successiva alla inadempienza medesima.

XXII - ARBITRATO. — Tutte le contestazioni che insorgono in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente contratto devono essere obbligatoriamente decise alla decisione di Arbitri amichevoli compositori, i quali decidono ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano od altro espressamente convenuto. La richiesta di arbitrato deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma dalla parte interessata alla parte avversa:

- a) entro i dieci giorni successivi alla data del reclamo per le contestazioni sulla qualità e condizionamento della merce;
 - b) entro i sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione in tutti gli altri casi.
- Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri se sia ugualmente promovibile l'arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere all'Associazione Granaria l'arbitrato d'ufficio, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima. Il Reclamamento Arbitrale autorizzano l'Associazione Granaria a rendere di pubblica ragione il nome del contraente che non darà esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitraria eventualmente emessa in forza della presente clausola.

XXIII - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI. — Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e compratore accettano sin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle Parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le Categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica. Il contratto tipo così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini dell'art. 1341 C. C., approvano tutte le condizioni e clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui ai paragrafi:

XIX (PAGAMENTO) - XX (RIFIUTO DELLA MERCE) - XXI (INADEMPIMENTO) - XXII (ARBITRATO) - XXIII (COMPETENZA AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

IL COMPRATORE

L'INTERMEDIARIO

IL VENDITORE

espressamente accetta la clausola compromissoria

espressamente accetta la clausola compromissoria